



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO
Nomina Collegi Consultivi Tecnici

ex art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento dei Collegi consultivi tecnici da nominarsi presso la struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana (di seguito Commissario di Governo, strutturale commissariale o stazione appaltante), per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, nonché dalle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108" allegato "A" del Decreto n. 12 del 17/01/2022 redatte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito "Linee guida").


Art. 2

Composizione dei Collegi consultivi tecnici e requisiti dei componenti

I Collegi consultivi tecnici sono formati, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

In particolare, come specificato nelle "Linee guida", punto 2.4.2., per le funzioni di Presidente possono essere nominati i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

- a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;






COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

- b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti ai ruoli dirigenziali di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

Possono essere nominati componenti del CCT:

- a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui punto 2.4.2. delle "Linee Guida" ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori






COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

- b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2. delle "Linee Guida" o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
- c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2. delle "Linee Guida" o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, i Collegi consultivi tecnici sono costituiti prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 della Legge n. 120/2020 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche.





COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. I Collegi svolgono anche le funzioni di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020.

I componenti dei collegi possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020 e della ristrettezza dei termini decisionali almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato come sopra, questo è designato entro i successivi cinque giorni dalla Regione Siciliana in persona del Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.


Il collegio consultivo tecnico si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione i componenti il CCT sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

Art. 3
Incompatibilità del Presidente e degli altri componenti

Ai sensi del punto 2.5 delle "Linee guida" è incompatibile con la nomina a componente del collegio consultivo tecnico colui che:

- a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
- b) ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- c) si trova in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/2016;
- d) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- e) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, c. 8, del DL 76/2020.





COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

In considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, è incompatibile con la nomina a Presidente del collegio consultivo tecnico colui che rientri in uno dei casi di cui alle lettere precedenti ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo, tecnico ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, r.d. n. 1443/1940.

Oltre ai casi di incompatibilità di cui ai commi precedenti, non può essere nominato componente o presidente del collegio consultivo tecnico il dipendente pubblico che:

- a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
- b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

È incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio o di parte in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

Art. 4

Principio di rotazione

La selezione dei componenti nominati dalla Stazione appaltante avviene utilizzando l'albo dei professionisti di fiducia e nel rispetto del principio di rotazione. In ogni caso, ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

Art. 5

Funzionamento dei Collegi

Salva diversa previsione di legge, le determinazioni dei collegi consultivi tecnici sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia ai punti 3.2, 3.3 e 4 delle "Linee guida".
Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, i collegi consultivi possono operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e possono procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella





COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

I collegi possono altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni dei collegi viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

Articolo 6


Determinazione dei compensi

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Il compenso per ciascun componente, è costituito:

- a) da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%.
- b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.
 - In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a), del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%
 - in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui alla lett. a) del precedente comma, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.





COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 76/2020, e in relazione a CCT non ancora costituiti:

- qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 30%;
- qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%.

Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art. 6, c. 7, del D.L. n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

Il compenso, salvo diversa e specifica disposizione normativa, è corrisposto a tutti i componenti indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

Le parti adeguano le misure dei compensi dei componenti ai criteri del presente articolo, con decorrenza dalla data di emanazione del presente regolamento.

In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi del punto 1.3.2, lettera *b*), delle Linee Guida, sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui ai precedenti punti ridotti del 20%.

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016.


Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

Alla segreteria tecnico amministrativa, ove nominata, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT, a carico degli stessi componenti del CCT.

Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte. Per l'attività del CCT di cui al punto 1.3.2, lettera *b*), delle Linee Guida, il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante.

Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa, alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate.

Nel verbale di costituzione, qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione





COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Il compenso per la parte fissa per i lavori già contabilizzati è corrisposto mediante pagamento nel termine di trenta giorni dal verbale di costituzione.

Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio da parte del collegio consultivo tecnico.

I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

Articolo 7

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia agli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. ed alle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108" allegato "A" del Decreto n. 12 del 17/01/2022 redatto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e ss.mm.ii..

Articolo 8

Pubblicazione

Ai fini della più ampia diffusione il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ed entra in vigore il giorno successivo all'adozione della deliberazione di approvazione.

Il Soggetto Attuatore
(dott. Maurizio Croce)

